

### **L'art. 30 del collegato alla finanziaria 2008 completa la dissoluzione dell'Ordine Mauriziano, mettendo nel nulla la XIV disposizione finale della Costituzione.**

L'Assemblea Costituente, su proposta (si ricorderà) di Luigi Einaudi, volle preservato l'Ordine Mauriziano nella sua essenziale identità. Una specialissima prescrizione della stessa Costituzione, la XIV disposizione finale, conserva il Mauriziano quale era allora riconosciuto per le finalità caratteristiche e per il patrimonio diffuso, riservando la disciplina del (solo) funzionamento alla legge speciale, che non potrà quindi incidere sulla natura unitaria dell'ente. Contro questa disposizione, che conferisce al Mauriziano rilievo costituzionale, ha operato la legge n. 4 del 2005: l'Ordine, già gravemente penalizzato nel difficile e controverso rapporto con il sistema sanitario nazionale, è conservato per due soli presidi ospedalieri, mentre il suo patrimonio è scorporato e costituito in autonoma fondazione. Ad essa è affidato il compito di operare per il risanamento del dissesto finanziario dell'ente "anche mediante la dismissione dei beni", rimanendo indisponibili i soli tre complessi monumentali di Stupinigi, Ranverso e Staffarda, destinati ad essere conferiti ad altra costituenda fondazione per la valorizzazione del patrimonio culturale di pertinenza sabauda.

Italia Nostra lo dice da sempre. L'Ordine Mauriziano fa tutt'uno con il suo straordinario patrimonio fatto di complessi monumentali e tenimenti agricoli con relative cascine, articolati in un vasto sistema esteso a più province del Piemonte, così da conformare riconoscibili ambiti paesaggistici. E' un complesso inscindibile di beni acquisiti nei secoli, unificato dalla funzione strumentale ai fini dell'ente e dunque costituisce un unico, pur se composito, bene culturale che esige una integrale tutela. Ogni singolo bene concorre alla identità del tutto e il distacco anche di un solo tenimento comporta una lesione alla integrità dell'insieme. Normalmente la titolarità proprietaria è profilo indifferente rispetto alla tutela. Non così per i beni del Mauriziano che ricavano il loro valore culturale dall'essere partecipi della vicenda storica dell'Ordine, e quel valore è irrimediabilmente perduto pur con parziali alienazioni.

Ma l'articolo 30 del collegato alla finanziaria 2008 spinge all'estremo la legge n. 4 del 2005 e sanziona la definitiva liquidazione del patrimonio del Mauriziano (esclusi i soli complessi monumentali di Stupinigi, Ranverso e Staffarda), destinato a realizzare la garanzia dei creditori in una procedura concorsuale che ha tutti i tratti della liquidazione coatta amministrativa: l'intero patrimonio per soddisfare la massa dei creditori. E' la condanna a morte di quel che ancora resta dell'Ordine Mauriziano, la sfrontata, per legge ordinaria, abrogazione della XIV disposizione finale della Costituzione.

Italia Nostra, che già aveva denunciato il contrasto della legge n. 4 del 2005 con quella disposizione, è impegnata oggi a far valere la più grave recente offesa della legalità costituzionale: impugnerà quindi un atto che costituisca attuazione dell'art. 30 del collegato alla finanziaria 2008 per sollevare nel conseguente giudizio la questione incidentale di legittimità costituzionale.